



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Don Milani"
di Perticato di Mariano Comense

Via Bellini,4 - 22066 Mariano Comense (CO) - Fraz. Perticato
Tel.: 031 745623 Fax: 031 750385 – www.scuolemarianodue.gov.it
E-mail: coic85100c@istruzione.it Legalmail: COIC85100C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice fiscale: 81007890130



25 maggio 2021

CRITERI PER:

- 1. LA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO**
- 2. L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**
- 3. IL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

(stralcio documenti deliberati dal COLLEGIO DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO NELLA SEDUTA DEL 5 MARZO 2018 aggiornati all'a.s. 2020-21)

1. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO: CRITERI IN DEROGA

Il numero di ore annuali di frequenza indispensabile per la validazione dell'anno scolastico è il seguente, ai sensi del D.Lgs 59/2004 art.11 comma 1:

- *Corsi a tempo normale: monte ore annue: 990 – monte ore annuo minimo di presenze utili alla validazione: ore 743 di presenza-ore di assenza 247.*

L'a.s. 2020-21 è stato caratterizzato da diversi momenti di sospensione delle attività didattiche in presenza e di attivazione di un orario di DDI secondo il Piano deliberato dagli OO.CC. Pertanto il monte ore annuale per l'a.s. in corso può variare da classe a classe e da alunno ad alunno.

Relativamente alla validazione dell'anno scolastico con il Decreto Legislativo N° 62 del 13 aprile 2017 e con il Decreto Ministeriale N° 741 del 3 ottobre 2017 (oltre che ai sensi della Nota MI n. 699 del 6 maggio 2021) è data la possibilità al Collegio Docenti di **individuare dei criteri in deroga al monte ore previsto** per la validità dell'anno scolastico frequentato dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative (anche in DDI), a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Spetta, dunque, al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

Pertanto il Collegio Docenti approva i seguenti criteri in deroga:

- *motivi di salute adeguatamente documentati;*
- *terapie e/o cure programmate;*
- *eventi e situazioni familiari particolari, indipendenti dalla persona, che comunque non vanificano i risultati finali;*
- *partecipazione ad attività sportive e agonistiche opportunamente certificate.*
- *alunni stranieri inseriti in classe ad anno scolastico iniziato o che tornano al Paese d'origine per motivi familiari.*

2. CRITERI PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

A) Ogni Consiglio della Classe è invitato innanzitutto ad analizzare il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

- la situazione di partenza;
- le situazioni certificate di disabilità;
- le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento o di altri bisogni educativi speciali;
- per gli alunni con genitori stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento all'eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno;
- le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - ✓ le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - ✓ la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - ✓ l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - ✓ il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
 - ✓ la validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato comprensivo dei periodi di DDI.

La valutazione degli alunni con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il voto sintetico decimale in ambiti complessi (materie di studio, lingue straniere, ...). Tale caso sarà descritto opportunamente in apposita NOTA allegata al Documento di valutazione.

B) Interventi di recupero in itinere e finali (anche in DDI) per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- recupero delle abilità di base;
- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.

Inoltre se l'Istituto si è fatto carico di organizzare appositi "Corsi di recupero in orario extracurricolare", il Consiglio di Classe inviterà formalmente i genitori alla loro frequenza da parte degli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

C) **La non ammissione si concepisce** come la possibilità data all'alunno per attivare/riattivare un processo positivo, **con tempi più lunghi e più adeguati** ai ritmi individuali.

D) Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti A, B e C, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di **non ammettere** l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, **nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi. In particolare il Consiglio di classe valuterà la non ammissione a partire:**

- dalla presenza di insufficienze lievi (voto 5) **in cinque discipline** oggetto di valutazione curricolare;
- da una a **due insufficienze gravi** (voto 4) **accompagnate da più insufficienze lievi** (voto 5), tali da arrivare complessivamente a quattro discipline non sufficienti;
- dalla presenza di **tre o più insufficienze gravi** (voto 4).

La **non ammissione**, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e **tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:**

- *carenze nelle abilità fondamentali*
- *mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento*
- *mancati progressi rispetto al livello di partenza*
- *inadeguato livello di maturazione*
- *mancato studio sistematico delle discipline*
- *scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni*
- *mancanza di impegno*
- *mancata/scarsa partecipazione alle attività di recupero proposte*
- *assenze superiori ad ¼ dell'orario annuale personalizzato (ai sensi del D.lgs 59/2004 art. 11 comma 1), salvo diversa decisione del Consiglio di Classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.*
- Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.
- Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
- In caso di decisione di non ammissione, il Coordinatore di Classe comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di Classe prima dell'affissione dei tabelloni e della pubblicazione dei risultati dello scrutinio.

E) Ammissione alla classe successiva.

Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, appariranno le reali insufficienze. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base.

3. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti di cui al punto 1.;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI (requisito non vincolante per l'ammissione all' Esame di Stato 2020-'21 (in deroga al D.Lgs n.62/2017 artt. 6 e 7).

Per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato il Consiglio di Classe valuta per ciascun studente:

- *il livello degli apprendimenti nel corso del triennio (vedi **colonne 1 e 2 dell'allegata Tabella**) attraverso la media aritmetica dei voti numerici riportati sul Documento di Valutazione;*
- *il rispetto delle regole, la collaborazione, la partecipazione, l'impegno didattico e il metodo di lavoro, così come sintetizzati nella lettera e nel numero, dall'analisi della griglia di **valutazione del comportamento del 2° quadrimestre della classe terza** (vedi **colonna 3 dell'allegata Tabella**).*

Il voto di ammissione è dato dalla **media aritmetica dei livelli assegnati a ciascun indicatore dell'allegata Tabella**, salvo giustificata diversa determinazione del Consiglio di Classe.

Modalità procedurale:

- 1) durante il Consiglio di classe preparatorio, su proposta del Coordinatore di Classe, il Consiglio definisce e compila la prevista griglia per la valutazione del comportamento allegata al Documento di valutazione e stabilisce il livello prevalente da riportare sulla **colonna 3 dell'allegata Tabella**;
- 2) entro il 1° giugno i Coordinatori di Classe compilano la **colonna 1 dell'allegata Tabella** e tutti i docenti della Classe completano sul Registro Elettronico il prospetto dei voti

disciplinari, saranno a disposizione del Coordinatore di Classe per la compilazione della **colonna 2 dell'allegata Tabella**;

- 3) durante lo scrutinio finale il Coordinatore di Classe illustra i contenuti dell'allegata Tabella e la proposta del voto di ammissione (**colonna 4 dell'allegata Tabella**).
- 4) Il Consiglio di Classe, con apposita votazione, all'unanimità o a maggioranza approva il voto di ammissione.

